



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 febbraio 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **ALLIANCE MEDICAL S.R.L.**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per ALLIANCE MEDICAL S.R.L., Stefano Bottaro;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Danilo Lelli ;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli;
- per UILTuCS Naz.le, Paolo Proietti ;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- ALLIANCE MEDICAL S.R.L (di seguito "Società") con sede legale in Roma, Viale Erminio Spalla, 41, effettua "fornitura di servizi in outsourcing per immagini diagnostiche", con inquadramento previdenziale nel settore "Servizi" per un organico complessivo di 138 dipendenti, non destinatari, pertanto, di ammortizzatori sociali a regime. La Società appartiene al Gruppo Alliance Medical, che ha sedi dislocate nel Regno Unito, in Germania, in Irlanda, nei Paesi Bassi, in Spagna e in Italia, ma la quota più significativa per il Gruppo è il business italiano e quello inglese, sia in termini di volumi d'affari che in termini di investimenti effettuati.;
- con comunicazione del 18.11.13 (Prot. n.32/0024744/MA003.A001 del 25.11.13) l'Ente ha attivato la procedura di cui in epigrafe dichiarando in esubero n. 28 lavoratori in forza presso le sedi di Cesano Maderno e Roma;
- con successiva nota trasmessa in data 17.01.14 (Prot. n.32/0001807/MA003.A001 del 27.01.2014) l'Ente ha comunicato la conclusione in assenza di alcun accordo entro il termine concordemente prorogato per la definizione della fase sindacale e, pertanto, lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente le Parti Sociali - per la prosecuzione del confronto in sede amministrativa - per la riunione del 14 Febbraio 2014 (nota Prot. n.32/0002507/MA003.A001 del 04.02.2014), rinviata, su concorde volontà delle Parti, alla

data odierna;

nel corso dell'esame congiunto, la Società ha preliminarmente rappresentato come l'esubero inizialmente dichiarato si sia ridotto da n. 28 a n. 7 unità lavorative, a fronte fondamentalmente del trasferimento dal 01 Aprile 2014 di alcuni dipendenti dalla sede di Roma a quella di Lissone e della ricollocazione di altre unità lavorative in outsourcing o presso altre sedi e Società del Gruppo. La Società ha di seguito esposto le ragioni della crisi, già illustrate nella apertura della procedura, che a tal fine si intende integralmente richiamata. La crisi si concretizza nelle perdite di *performance* del business italiano, nella riduzione dei margini e nella conseguente minore capacità di produrre flussi di cassa in linea con le necessità di investimento. Per il business della Società è infatti essenziale generare flussi economico-finanziari per effettuare periodicamente investimenti finalizzati a garantire prestazioni di alta qualità attraverso macchinari tecnologicamente avanzati e all'avanguardia. La causa è individuata fondamentalmente nella "spending review" che ha avuto un forte impatto sulla Società, e che ha portato alla decisione di rivedere il modello organizzativo e di ridurre i costi, con chiusura della sede di Roma, dove sono concentrati gli attuali esuberi. Le Parti dopo ampio confronto concordano di gestire gli esuberi dichiarati, attraverso il ricorso al trattamento di Cig in deroga, con le modalità di seguito specificate.

CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

IN ATTESA

della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.

- L'Ente presenterà, alla Div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro dello scrivente Ministero, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata** - a decorrere dal 01.03.2014 e sino al 31.05.2014, con riguardo ad un numero massimo di **07 lavoratori**, pari all'intero organico addetto alla sede di Roma, Via Erminio Spalla, 41.
- I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in **Cassa** a zero ore senza rotazione, a fronte della chiusura della sede.
- Le Parti convengono quale Piano di gestione degli esuberi il ricorso alla ricollocazione sia mediante possibili riassorbimenti del personale sospeso in cassa presso altre sedi, ovvero presso altre realtà imprenditoriali.
- L'Ente anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Ente, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Ente dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla Div. IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Ente è, altresì, tenuto a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un **numero massimo di 07 unità lavorative**, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, tenuto conto dei profili professionali dichiarati in esubero nella citata lettera di avvio della procedura in oggetto.
- A tal fine - ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93 in deroga al termine legale di 120 giorni - la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il termine della Cassa ed eventuali proroghe.
- I lavoratori dovranno manifestare la non opposizione al licenziamento entro e non oltre il 28 Febbraio 2014. Agli stessi la Società offrirà incentivo all'esodo, come stabilito in separate intese, previa sottoscrizione nelle sedi competenti di verbale di conciliazione ex art. 410 c.p.c.

Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale su richiesta di Parte per verificare l'evoluzione della situazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii, anche al fine della sottoscrizione del presente accordo di Cig in deroga.


Letto, confermato e sottoscritto.

ALLIANCE MEDICAL S.R.L



MISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



OO/SS.




VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 14 febbraio 2014 in Roma, presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sono incontrate:

Alliance Medical S.r.l. (di seguito, la "**Società**") in persona del Direttore Risorse Umane, Dr. Stefano Bottaro

e

le seguenti Delegazioni Sindacali (di seguito, le "**OO.SS.**")

FILCAMS – CGIL rappresentata dal Sig. Edoardo Lisi

FISASCAT – CISL rappresentata dalla Sig.ra Elena Maria Vanelli

UILTucs – UIL rappresentata dal Sig. Paolo Proietti

Tutte di seguito anche "**le Parti**".

- le Parti hanno sottoscritto innanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14 febbraio 2014 allegato;
- La Società corrisponderà ai lavoratori che manifesteranno la propria non opposizione al licenziamento entro il 28 febbraio 2014, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, a titolo di incentivazione all'esodo un importo pari a un anno di retribuzione lorda (RAL), all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, solo condizionatamente e subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei medesimi di un apposito verbale individuale di conciliazione in sede sindacale o innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro, nelle forme di cui all'art. 410 c.p.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 14 febbraio 2014

Per Alliance Medical S.r.l.

Per **FILCAMS – CGIL** - Sig. Edoardo Lisi

Per **FISASCAT – CISL** - Sig.ra Elena Maria Vanelli

Per **UILTucs – UIL** - Sig. Paolo Proietti